



DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99):

Direzione LLPP, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF:

UFFICIO: BACK OFFICE, COLONNA MOBILE

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 4 NOV. 2013 Deliberazione N. 793

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 4 NOV. 2013

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. CASTIGLIONE (Per assenza del Presidente CHIODI)

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. <u>CARPINETA</u> | 6. <u>GATTI ASSENTE</u> |
| 2. <u>DE FANIS</u> | 7. <u>GIULIANTE</u> |
| 3. <u>DI DALMAZIO ASSENTE</u> | 8. <u>MASCI</u> |
| 4. <u>DI PAOLO</u> | 9. <u>MORRA</u> |
| 5. <u>FEBBO ASSENTE</u> | 10. _____ |

Svolge le funzioni di Segretario Walter Gariani

OGGETTO

L. 24.02.1992 n. 225 di "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" e successive modifiche ed integrazioni; L. 12.07.2012 n.100 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15.05.2012 n.59 recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile);

Prima definizione e avvio della sperimentazione delle procedure finalizzate alla gestione operativa da parte della struttura di protezione civile regionale per i rischi di competenza che interessano il territorio della Regione Abruzzo.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 24.02.1992 n.225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) e successive modificazioni;

Vista la L.R. 14.12 1993 n.72 (Disciplina delle attività regionali di protezione civile)

Visto il D. Lgs. 31.03.1998 n.112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

Vista la L.R.20.07.1989 n. 58 (Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la protezione civile);

Vista la legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 di riforma del Titolo V della Costituzione, che considera la protezione civile materia di legislazione concorrente e quindi di competenza regionale nell'ambito dei principi fondamentali ed indirizzi dettati dallo Stato;

L'Estensore
Dott. For. Sabatino Mauro Belmaggio
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. For. Sabatino Belmaggio
(firma)


Il Dirigente del Servizio
Ing. Altero Leone
(firma)

Il Direttore Regionale
F.T.O. ING. PIERLUIGI CAPUTI
(firma)

Il Componente la Giunta
F.T.O. DOTT. GIANFRANCO GIULIANTE
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Gariani
(firma)



Il Vice Presidente
Il Presidente della Giunta
F.to Castiglione
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 7 NOV 2013



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Verifica Atti Presidenza e della Giunta
Regionale, Legislativo, B.U.R.A.
e Delegazione di Roma

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Formalizzazione Atti e Documentazione,
Personalità Giuridica
(Anna Maria Balassone)

Anna Maria Balassone

Premesso che:

- con la L. 24.02.1992 n.225, con le modifiche apportate dal D.L. 07.09.2001 n.343 convertito nella L. 401/2001, sono state disciplinate le attività di protezione civile, definendone competenze, compiti e modalità attuative;
- in base a quanto disposto dall'art. 3 della suddetta legge, le attività di protezione civile riguardano:
 - la previsione dei rischi, mediante le attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi;
 - la prevenzione dei rischi, attraverso attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti agli eventi calamitosi;
 - il soccorso delle popolazioni sinistrate, attraverso l'attuazione degli interventi (integrati e coordinati) diretti ad assicurare alle popolazioni ogni forma di prima assistenza;
 - il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
- la L. 225/1992 disciplina la Protezione Civile come sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, e a cui concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata;
- La L.R. 14.12.1993 n.72 di recepimento dei principi della L. 225/1992, ha disciplinato, nei limiti delle competenze proprie o delegate, lo svolgimento delle attività regionali di protezione civile, in armonia con i principi della legislazione statale all'epoca vigente;
- Il D.Lgs. 112/98 ha ribadito l'impianto della L. 225/1992 che fa della protezione civile un servizio trasversale, definendo (art.108- Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali) il ruolo delle Regioni, che si qualifica in ruolo di governo, articolato in:
 - predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
 - attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art 2, comma 1 lett. b) della L. 225/1992;
 - indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di emergenza;
 - attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, punto 3, lett. f) del D.Lgs. 112/98;
 - dichiarazione dell'esistenza di eccezionali calamità o avversità atmosferiche, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati;
 - interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

Dato atto che:

- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 12.01.2012, nell'indicare gli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dal volontariato di protezione civile, definisce criteri per lo svolgimento in sicurezza delle suddette attività;
- la L. n.100/2012 ha rimodulato le funzioni originarie della Protezione Civile, orientate a migliorare la definizione degli ambiti, delle attività e dei tempi di azione della Protezione Civile, nonché la riconfigurazione degli stati di emergenza;
- l'Amministrazione regionale – nell'ambito delle proprie competenze statuarie e delle relative norme di attuazione – assume a propria rilevante funzione – da svolgere a livello centrale – quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti sub-regionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di

grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso;

Rilevato:

- che la Regione Abruzzo si configura come un territorio ad elevato carattere di pericolosità e vulnerabilità per quanto concerne le diverse tipologie di rischio (Allegato A), per fronteggiare le quali e limitare i danni è necessario intervenire con efficacia ed efficienza, attraverso la definizione e prima applicazione sperimentale di procedure operative in ambito di protezione civile debitamente redatte e testate;

Preso atto degli strumenti di pianificazione di previsione e prevenzione dei rischi e degli indirizzi operativi per la gestione di situazioni emergenziali attualmente poste in essere dalla Regione, così come indicate nell'allegato al presente atto (**ALLEGATO A**- "La Protezione Civile della Regione Abruzzo. Indirizzi operativi");

Preso atto che le procedure contenute nel suddetto **ALLEGATO A** prendono in considerazione i rischi più significativi che minacciano il territorio della Regione Abruzzo, e che le stesse potranno essere oggetto di possibili e successive integrazioni e aggiornamenti dopo l'adeguamento del quadro legislativo regionale di protezione civile alla normativa nazionale.

Vista L.R. 77/99 e smi;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione della Direzione LLPP, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento ed alla sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;

per le motivazioni riportate in narrativa, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- **di approvare** l'allegato documento (**ALLEGATO A**) "La Protezione Civile della regione Abruzzo-Indirizzi operativi" contenente l'individuazione delle diverse tipologie di rischio, naturali ed antropici, che interessano il territorio della regione Abruzzo, in riferimento ai quali si ritiene indispensabile migliorare la capacità di risposta del sistema regionale di protezione civile in coerenza delle attuali disposizioni legislative, sia attraverso le necessarie attività di previsione e prevenzione e di pianificazione, sia attraverso procedure operative codificate finalizzate al soccorso delle popolazioni sinistrate, alla gestione delle fasi emergenziali e al loro superamento;
- **di prendere atto** che le procedure, contenute nel suddetto **ALLEGATO A**, prendono in considerazione i rischi più significativi che minacciano il territorio della Regione Abruzzo e potranno essere oggetto di possibili successive integrazioni e aggiornamenti. Che le summenzionate procedure, pur descrivendo i comportamenti della Direzione Regionale "LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile" al verificarsi di un evento emergenziale, o potenzialmente tale, non devono essere intese come contenitori di prescrizioni inderogabili, bensì applicate secondo criteri di ragionevolezza ed opportunità in relazione all'evoluzione spaziale e temporale del fenomeno. In tal senso le Procedure non possono essere considerate esaustive per ogni accadimento, ma devono essere intese come uno strumento dinamico in continua evoluzione e di ragionato riferimento operativo;
- **di stabilire la necessità e l'urgenza** di procedere all'adeguamento del quadro legislativo regionale di protezione civile in osservanza alla normativa nazionale; dando mandato alla Direzione regionale "LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile" di predisporre gli atti tecnici ed amministrati necessari.
- **di dare atto** che il presente atto non comporta oneri economici a carico del Bilancio Regionale;
- **di pubblicare** per estratto copia della presente sul BURAT;
- **di pubblicare integralmente il presente atto comprensivo dell'Allegato A**, sul sito web della protezione civile regionale.